



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **23 ottobre 2021**

## **Se le somme sono percepite per risarcimento del danno non sono soggette ad imposte**

*Ordinanza 25622 del 22 settembre 2021 Sez. Tributaria Cassazione.*

La Cassazione respinge un ricorso dell'AE. Nel merito l'Agenzia aveva contestato l'omessa dichiarazione della somma di lire 1.250.000.000 a titolo di redditi diversi.

La somma era stata versata all'esito di una transazione e l'Agenzia aveva qualificato tale importo quale "corrispettivo derivante dall'assunzione di obblighi di "fare, non fare o permettere";". I due gradi di merito erano stati favorevoli alla contribuente negando la sussistenza di un reddito ma evidenziando la natura risarcitoria delle somme in questione.

**L'articolo 1362 del Codice Civile**, rubricato "**Intenzione dei contraenti**" dispone che: "*Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.*

*Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto."*

La Cassazione ribadisce che "*E' pertanto onere del ricorrente, al fine di far valere la violazione dei richiamati profili, non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti,..."*

Concludendo che "*La sentenza impugnata, lungi dall'essere viziata da una motivazione apparente, appare a questa Corte congruamente e logicamente motivata e come tale insindacabile in questa sede di legittimità."*